



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1372

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MARCO AZZONI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTA la delibera OCF n. 670 del 28 maggio 2015, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Marco Azzoni, nato a Milano (MC), il 26 maggio 1983;

VISTA la nota del 18 giugno 2019 (prot. n. 46069 del 19 giugno 2019) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Marco Azzoni nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la successiva nota del 3 ottobre 2019 (prot. n. 71871 del 7 ottobre 2019) con cui anche Deutsche Bank S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Marco Azzoni nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 28 novembre 2019 (prot. n. 83615 di pari data) con cui Deutsche Bank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la delibera OCF n. 1241 del 3 dicembre 2019, notificata in pari data, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Marco Azzoni dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2019 (prot. n. 86362 di pari data) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori documenti e informazioni concernenti l'operato del Sig. Marco Azzoni;

VISTA la nota del 28 gennaio 2020 (prot. 4517/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Marco Azzoni, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, le seguenti violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- dell'art. 158, comma 1, per aver:
 - a) comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
 - b) perfezionato operazioni non autorizzate, in quanto eseguite in assenza della relativa autorizzazione, da parte della cliente, al momento del loro compimento;
- dell'art. 159, comma 4, per non aver correttamente identificato la cliente in occasione della sottoscrizione della documentazione relativa alle operazioni di investimento;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Marco Azzoni non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 21 maggio 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Marco Azzoni le menzionate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. a), nn. 5 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione e trasmissione a clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. b), n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- con particolare riferimento alle false informazioni, la plurima reiterazione delle condotte illecite poste in essere, le modalità con cui sono state attuate, nonché la rilevante entità del rischio potenziale a cui ha esposto la clientela in ragione dell'affidamento riposto nel suo operato, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Marco Azzoni a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Marco Azzoni, nato a Milano (MC), il 26 maggio 1983, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti